



La responsabilità da dissesto negli enti locali




Il sistema dei controlli



I controlli ad opera della Corte dei conti



Controlli repressivi ad opera della Corte dei conti



Rapporti tra Sezioni di controllo e Procure



Sezione di Controllo



C. Cost. 29 del 1995



Procura

Art. 100, comma 2, Cost.

- La Corte dei conti esercita (1) il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello (2) successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. (3) Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

Controlli su enti



- **Art. 148 TUEL**

- Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.

Sanzioni



- Comma 4 art. 148
- In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

Controlli su attività



- Art. 148 bis TUEL
- Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. 2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

Conseguenze, comma 3

- Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, **e' preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e' stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria**

Il novellato art. 248 TUEL comma 1



- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. **Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. 5-bis.**



- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

Tre tipi di conseguenze:
Risarcimento del danno;
Sanzione
incandidabilità

- Il risarcimento
- *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20*

- Esempi:
- Spese non dovute, caso di Orta di Atella

Campania Sent.370/2022

- 1. Con atto di citazione depositato in data 13 novembre 2015 la Procura regionale ha convenuto in giudizio i signori Angelo BRANCACCIO e Giuseppe MOZZILLO, in qualità di Sindaci pro tempore del Comune di Orta di Atella (CE), per sentirli condannare al pagamento della somma complessiva di euro 1.032.363,73, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, per il danno asseritamente subito dal predetto Comune a seguito della instaurazione e del rinnovo di alcuni rapporti di lavoro (conferimento di funzioni dirigenziali; conferimento di incarichi a personale esterno; progressioni verticali; stabilizzazione di lavoratori precari; incarichi a titolo gratuito) ex lege inibiti all'ente a seguito dell'elusione del patto di stabilità interno nell'anno precedente, ovvero per difetto dei presupposti di legge (mancata preventiva verifica di professionalità all'interno, mancato espletamento di una procedura comparativa, generica ed apparente motivazione dei provvedimenti).

- Il Collegio, nel prendere atto di tale circostanza fattuale ormai definitivamente accertata, osserva che l'odierno giudizio, fondandosi sulla clausola generale risarcitoria contenuta nell'art. 1 della l. n. 20/1994, ben può concorrere, laddove ne sussistano gli estremi, con l'avvenuta irrogazione delle sanzioni pecuniarie per l'elusione del patto di stabilità interno, avendo oggetto, presupposti e finalità del tutto differenti.

- Accertata, nei termini esposti in precedenza, l'illiceità degli incarichi conferiti nel 2013 e 2014 in elusione del blocco assunzionale (cfr. sub 11.2 e 11.3), nonché di quelli conferiti in radicale assenza dei presupposti di legge (cfr. sub 12), occorre adesso verificare se sia ravvisabile a carico del Sindaco Brancaccio - legato ratione officii al Comune di Orta d'Atella da rapporto di servizio - la colpa grave a carico e se - e in quali termini - le suddette procedure abbiano cagionato un danno all'amministrazione.

- 16.1 Sotto il primo profilo, le plurime violazioni di norme di rango legislativo e contrattuale, pur in presenza di una sufficiente certezza interpretativa delle stesse (Sez. Campania, sent. n. 37/2019; n. 257/2018) e la reiterazione sistematica delle condotte nell'ampio lasso temporale alla guida della amministrazione qualificano almeno come gravemente colpose le condotte del Brancaccio.
- In alcuni casi, con specifico riferimento ai reclutamenti e agli incarichi disposti nonostante i reiterati moniti del Collegio dei revisori sul mancato rispetto del patto di stabilità (cfr. sub 11.2), le condotte funzionali anti doverose hanno assunto connotazioni ai limiti del dolo.
- 16.2 Venendo al secondo aspetto, la Sezione ritiene che, nella fattispecie in esame, sia certamente rilevabile un danno erariale, correlato al pagamento di emolumenti a personale a vario titolo assunto in radicale difetto dei presupposti fissati dalla legge nell'ambito di principi vincolistici di derivazione euro unitaria, ovvero specificamente enunciati ai fini dell'instaurazione dello specifico rapporto contrattuale.

Il cumulo tra sanzione e interdizione



-, gli **amministratori** che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, **I sindaci e i presidenti di provincia** ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di **Ai medesimi soggetti**, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

La sanzione pecuniaria



- E' autonoma rispetto al risarcimento e richiede il suo rito (133 e ss c.g.c.).
- Quindi si può procedere solo per risarcimento, solo per sanzione o per entrambi

- Il problema lo pone l'interdizione.
- E' un effetto della sentenza di condanna della Corte, o può essere accertato in via autonoma?



- Sentenza 4 del 2022 SSRR
- Si parla di
- **concorso formale di illeciti**

- Si applica il rito sanzionatorio che consente il diritto di difesa

- *tuttavia, a fronte di un unitario accertamento giurisdizionale concernente la medesima condotta gestoria punita con diverse misure repressive (la sanzione pecuniaria e quella interdittiva personale), non ha senso discorrere di concorso di riti che qui, come chiarito, non viene in rilievo, posto che attraverso quello di cui agli artt. 133 e ss. c.g.c. viene ad acclararsi la responsabilità che sarà fonte sia delle sanzioni pecuniarie che delle misure interdittive a quella medesima responsabilità ricondotte.*



Problematiche del dissesto

- Rapporti con OSL e sua competenza:
- Separazione patrimoniale;
- Il 255 TUEL

- Non compete all'organo straordinario di liquidazione
 - 1) l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222,
 - 2) delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, ...
 - 3) dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata,
 - 4) ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese,
 - 5) nonché l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206.